

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 maggio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2008, n. 94.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007) Pag. 13

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 marzo 2008.

Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 14 maggio 2008.

Iscrizione, cambio di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato Pag. 27

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 5 maggio 2008.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Pavia Pag. 31

DECRETO 5 maggio 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione autonoma della Sardegna Pag. 36

DECRETO 6 maggio 2008.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Belluno per il biennio 2006/2007 Pag. 52

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 21 marzo 2008.

Approvazione della graduatoria di merito dei beneficiari dei finanziamenti a favore della flotta da pesca della regione Molise Pag. 52

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 21 marzo 2008.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativamente a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca Pag. 54

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

**Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e la A.T.I. «Frumento di qualità».**
(Deliberazione n. 157/2007) Pag. 56**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero degli affari esteri:** Rilascio di *exequatur* Pag. 60**Ministero della salute:**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac AE» Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilium». Pag. 60

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mentalgina». Pag. 60

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifiteral». Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchenolo Antiflù» Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zipzoc». Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duomide». Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Ratiopharm Italia» Pag. 62

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Art. 3.

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto

accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4.

Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-*quater* e 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	6.158.000	17.418.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.....	—	29.000
Ministero della giustizia.....	20.490.000	36.146.000
Ministero della pubblica istruzione	19.250.000	—
Ministero dell'interno.....	33.000.000	64.093.000
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	171.000	—
Ministero per i beni e le attività culturali	4.989.000	11.809.000
Ministero della salute	20.670.000	151.682.000
Ministero dei trasporti	800.000	3.120.000
Ministero dell'università e della ricerca	4.372.000	2.958.000
Ministero della solidarietà sociale	60.100.000	165.145.000
TOTALE . . .	170.000.000	452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	65.000.000	128.100.000	198.000.000
Ministero affari esteri	2.300.000	3.000.000	—
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	—	—	200.000
Ministero per i beni e le attività culturali	7.700.000	41.000.000	41.800.000
TOTALE . . .	75.000.000	172.100.000	240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «*che per l'anno 2008*» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) il secondo periodo del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;

15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 5)

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro.					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244					
1	300		1,0	2	2
1	304	305	113	130	110
1	307		12	12	12
1	319		10		
1	321		4	4	4
1	324	322-323	10	10	10
1	342		2	8	10
1	354	351-352-353	3	10	10
2	41	42	20	20	20
2	67		0,5	0,5	0,5
2	70		10,0		
2	80		10	10	10
2	125		2	2	
2	135		50		
2	177		2		
2	178		3		
2	190	188-189	1	1	1
2	206		10		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	209		2,7		
2	210	211-212- 213-214	1	5	5
2	223		5	15	
2	232		77	77	77
2	234	235	20	22	7
2	243	238-239 240-241 242	15	15	15
2	248		10	10	15
2	251		56	56	56
2	260		3		
2	261		4	4	
2	272	273-274	2	2	2
2	299		50		
2	300		20		
2	306		12	130	
2	311		10		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	328		4,3		
2	329		1,5	1,5	1,5
2	331		3,5		
2	333		30	20	20
2	335	336	50	50	50
2	347		1		
2	384	382-383	1,5	2	2
2	397	401	3,4	0	0
2	402		1,5		
2	403		1		
2	404	405-406	15	15	15
2	408		10		
2	426		5	5	5
2	435		7	10	10
2	436		3	3	
2	443	440-441-442	5		
2	458		3	3	3
2	463		20		
2	464		1,5		
2	475	476-477- 478-479- 480	10	10	
2	483	481-482-484	2		
2	487	485-486	1		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	536		50		
2	550	551	55	55	55
2	552		1	1	1
2	564	565	20	35	40
2	566		10		
2	567		3	3	3
2	568		2	1	1
2	585	577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584	10,5	10,5	10,5
2	586	587	6	6	6
3	3		60		
3	160		2		
totale (A)			950,9	776,5	589,5
<i>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31</i>					
10	1		3,0	3,0	3
8-ter			14,0		
13-bis			16,0	16,0	16
22-sexies			0,6	0,75	
49-bis			1,0		
totale (B)			34,6	19,8	19,0
<i>- Legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>					
1	827		10	10	
totale (C)			10,0	10,0	
<i>- Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003</i>					
49			15,0	36,0	36,0
totale (D)			15,0	36,0	36,0
Totale (A)+ (B) + (C) + (D)			1.010,5	842,3	644,5

08G0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 2008, n. 94.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2006, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL Coordinamento esteri;

Visto l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti relativi alla parte economica.

Art. 3.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante, e indennità integrativa speciale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore: euro 97.222,42;

Ministro plenipotenziario: euro 80.422,55;

Consigliere d'ambasciata: euro 63.703,90;

Consigliere di legazione: euro 52.176,78;

Segretario di legazione: euro 37.639,39.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore: euro 107.650,00;

Ministro plenipotenziario: euro 91.600,00;

Consigliere d'ambasciata: euro 71.000,00;

Consigliere di legazione: euro 55.000,00;

Segretario di legazione: euro 41.200,00.

Art. 5.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 6.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2007;

b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. In caso di modifica del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli affari esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in euro 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 7.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale, euro 116.600,00;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 80.000,00;

c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 50.000,00;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 30.850,00;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 13.500,00;

f) Funzionari addetti agli uffici, euro 9.609,05.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Art. 8.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'arti-

colo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di risultato è ridefinita nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario Generale, euro 72.322,59;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.795,49;

c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 34.714,84;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 17.357,42;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 8.534,07;

f) Funzionari addetti agli uffici, euro 7.159,94.

Art. 9.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 10.

Risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. La quota parte delle risorse aggiuntive stanziata dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 2006, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, pari ad euro 455.000 lordi, è destinata agli incrementi di cui all'articolo 4.

2. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, è soppresso.

Art. 11.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.080.809 per l'anno 2006, in euro 13.709.145 per l'anno 2007 e in euro 14.120.931 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

per l'anno 2006, quanto ad euro 630.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto ad euro 450.809 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per l'anno 2007, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 1.445.756 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 2.597.421 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246;

a decorrere dall'anno 2008, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 4.043.177 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 411.786 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: SCOTTI

Registrato alla Corte di conti il 26 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

«Art. 112 (*Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego*). — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del perso-

nale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
- b) l'orario di lavoro;
- c) il congedo ordinario e straordinario;
- d) la reperibilità;
- e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- f) i permessi brevi per esigenze personali;
- g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) la procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
- b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
- c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
- d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.»

— Il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006 reca l'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.»

— Il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera diplomatica.

— Si riportano i commi 177 e 184 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

— Si riporta il comma 549 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.»

— Si riporta il comma 133 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

— Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.»

«Art. 14. — 1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedurali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Nota all'art. 1:

— L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:

«Art. 17 (*Indennità integrativa speciale*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, lo stipendio tabellare contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144. Il conglobamento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.»

Nota all'art. 5:

— Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, recante «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.»

«Art. 16 (*Retribuzione individuale di anzianità*). — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riasorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.»

Nota all'art. 6:

— Si riporta l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 17 (*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili *pro-capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili *pro-capite*, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili *pro-capite* per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° luglio 2000.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

«Art. 4 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). — 1. Il fondo di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 100,38 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 148,69 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.».

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:

«Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). — 1. Il fondo di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) euro 223,12 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2005;

b) euro 9,56 mensili *pro capite* per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2004.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 18 (Retribuzione di posizione). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale L. 35.286.000;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000;

c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000;

e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del decreto n. 2069 L. 14.114.000;

f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- Ambasciatore L. 29.993.000;
- Ministro plenipotenziario L. 21.877.000;
- Consigliere di ambasciata L. 14.114.000;
- Consigliere di legazione L. 12.350.000;
- Segretario di legazione L. 12.350.000».

— Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:

«Art. 20 (*Retribuzione di posizione*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono determinate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- a) Segretario generale euro 78.000,00;
- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.851,27;
- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n. 2069 euro 20.867,85;
- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d) del decreto n. 2069 euro 13.277,56;
- e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069 euro 7.835,94;
- f) Funzionari addetti agli uffici euro 6.747,61.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- a) Segretario generale euro 91.000,00;
- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069 euro 65.500,00;
- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n. 2069 euro 31.000,00;
- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d), del decreto n. 2069 euro 21.000,00;
- e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069 euro 11.400,00;
- f) Funzionari addetti agli uffici euro 7.835,00.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono stabilite, per il biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005, nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

- Ambasciatore euro 20.867,85;
- Ministro plenipotenziario euro 13.277,56;

- Consigliere d'ambasciata euro 7.835,94;
- Consigliere di legazione euro 6.747,61;
- Segretario di legazione euro 6.747,61.».

— Si riporta l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

«Art. 16 (*Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale*). — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.

Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresì conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 19 (*Retribuzione di risultato*). — 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto

delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:

- a) Segretario generale: 100;
- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
- c) Vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72;
- d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d) del decreto n. 2069: 62;
- e) funzionari di cui all'art. 1, lettera e) del decreto n. 2069: 40;
- f) funzionari addetti agli uffici: 35.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.

— Si riporta l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107:

«Art. 21 (*Retribuzione di risultato*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti come segue:

- a) Segretario generale: 100;
- b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 79,77;
- c) Vice Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n. 2069: 72;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d), del decreto n. 2069: 41,29;

e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069: 24,37;

f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i parametri della retribuzione di risultato sono ridefiniti come segue:

a) Segretario generale: 100;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera b), del decreto n. 2069: 80;

c) Vice Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera c), del decreto n. 2069: 72;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera d), del decreto n. 2069: 1,42;

e) Funzionari di cui all'art. 1, lettera e), del decreto n. 2069: 25;

f) Funzionari addetti agli uffici: 21.»

Note all'art. 10:

— Il comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riportato nelle note alle premesse.

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, abrogato dal presente decreto, recava: Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili.

Nota all'art. 12:

— L'art. 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, sono riportati nelle note alle premesse.

08G0116

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2008.

Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 della legge n. 326 del 2003, inserendo il comma 5-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);

Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede, che il medico curante tra-

smette all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'I.N.P.S. e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al datore di lavoro;

Vista la circolare I.N.P.S. 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 810, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, ha modificato il comma 9 del citato art. 50, disponendo, tra l'altro che al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito;

Visto il comma 10 del citato art. 50 il quale prevede, tra l'altro, che:

al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti;

gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari;

Visto il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta;

Visto il decreto 11 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS);

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN)

per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che con il presente decreto sono definite le regole tecniche concernenti i dati delle ricette e delle certificazioni di malattia che il medico curante trasmette all'I.N.P.S. e le relative modalità tecniche di trasmissione telematica;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali relativi alle modalità di trasmissione

1. La trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'I.N.P.S. avviene nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale ed in conformità alle relative regole tecniche.

2. Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione telematica:

a) dei dati delle ricette di cui al decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui al comma 2 dell'art. 50 citato nelle premesse e da parte dei medici del servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN);

b) dei dati delle certificazioni di malattia di cui all'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 all'INPS, da parte dei medici curanti.

3. Il processo di autenticazione in rete degli utenti, come definiti nell'allegato disciplinare tecnico, ai fini della trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome utente (o altro

codice identificativo) e password, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità descritte nell'allegato disciplinare tecnico.

4. Il sistema di accoglienza centrale, di seguito denominato SAC, è l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e dei certificati di malattia trasmessi in via telematica dagli utenti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone report informativi periodici, al fine di verificare congiuntamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, il CNIPA e l'INPS, per le parti di rispettiva competenza, lo stato di attuazione del SAC di cui al comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale, provvede, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, con il supporto tecnico del CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, alla predisposizione degli accordi di servizio con le amministrazioni interessate, secondo le modalità descritte nell'allegato disciplinare tecnico.

7. Nelle more del successivo e progressivo assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta d'identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il codice fiscale dell'assistito è rilevato, all'atto della prescrizione della ricetta medica o della certificazione di malattia, dalla Tessera sanitaria di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli elenchi degli assistiti validati dall'Agenzia delle entrate, che saranno resi disponibili ai medici del SSN da parte delle Aziende sanitarie locali.

8. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 2.

Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

1. La riservatezza dei dati e dei documenti informatici scambiati nell'ambito del SAC viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice.

2. I dati personali e sensibili sono trattati in conformità alla disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dall'art. 34, comma 1, lettera *h*). I dati sensibili, così come individuati ai fini del trattamento dei dati delle ricette recanti prestazioni specialistiche o farmaceutiche di cui all'art. 50 della legge n. 326 del 2003, e successive modi-

ficazioni, sono trattati secondo le specifiche di cui al decreto 27 luglio 2005 recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26».

Sezione II

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE RICETTE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA CENTRALE

Art. 3.

Infrastrutture regionali

1. Le regioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le infrastrutture regionali esistenti in grado di fornire servizi di connettività agli utenti e di interoperare con le infrastrutture di cooperazione applicativa del SAC.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e innovazioni, sentito il CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, valutano congiuntamente la conformità delle infrastrutture regionali alle regole tecniche previste dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Art. 4.

Programma di applicazione per la trasmissione delle ricette

1. Con riferimento alle eventuali richieste regionali di adesione totale o parziale al comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette dai medici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), le regioni devono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) la propria richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto;

b) il progetto regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. Le modalità tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati delle ricette sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico, nel rispetto del Sistema pubblico di connettività.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e innovazioni e sentito il CNIPA per quanto attiene gli aspetti di competenza del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), nonché l'I.N.P.S. per gli aspetti di propria competenza, valuta la conformità dei progetti regionali di cui al comma 1 alle modalità di trasmissione telematica di cui all'art. 1 e dell'allegato disciplinare tecnico.

4. Per la trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell'art. 1, comma 810, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4.

Art. 5.

Definizioni dei dati delle ricette mediche

1. La trasmissione telematica dei dati della ricetta medica comprende l'inserimento da parte del medico, secondo le modalità da stabilirsi con decreti attuativi del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero della salute di cui all'art. 1, comma 810, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, dei seguenti dati obbligatori:

a) codice fiscale dell'assistito ovvero codice STP o indicazione dell'area geografica di provenienza (UE/extraUE);

b) codice della ricetta;

c) diagnosi e codice ICD9;

d) dati relativi alle eventuali esenzioni;

e) Note AIFA;

f) dati delle prescrizioni;

g) tipo di ricetta;

h) data di compilazione;

i) visita ambulatoriale o domiciliare.

Sezione III

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA AL SAC

Art. 6.

Finalità e oggetto

1. La presente sezione disciplina la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dei lavoratori, nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, da parte del medico curante al Sistema centrale di accoglienza, ai sensi dell'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Le modalità tecniche di acquisizione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite nell'allegato disciplinare tecnico, nel rispetto del Sistema pubblico di connettività.

3. Le modalità procedurali e i relativi aspetti operativi riguardanti l'inoltro dell'attestato di malattia da parte dell'I.N.P.S. e del lavoratore al datore di lavoro sono stabiliti dall'INPS.

Art. 7.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intendono:

a) per «medico curante» ogni medico curante dal quale può pervenire la certificazione di malattia;

b) per «certificato di malattia», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) per «attestato di malattia» l'attestazione medica di cui alla lettera *b)* senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

d) per «datore di lavoro» ogni soggetto, persona fisica o giuridica che abbia alle proprie dipendenze lavoratori di cui alla lettera *e)*;

e) per «lavoratore» ogni soggetto che abbia diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Art. 8.

Dati del certificato di malattia telematico

1. La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori:

a) dati anagrafici del lavoratore;

b) codice fiscale del lavoratore;

c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;

d) diagnosi e codice nosologico;

e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;

f) visita ambulatoriale o domiciliare.

2. Il medico curante rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale.

3. Le modalità attuative del presente articolo saranno definite con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2008

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
della pubblica amministrazione*

NICOLAIS

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 311

ALLEGATO I

DISCIPLINARE TECNICO

Articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di modifica dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003

1. Introduzione.

Il presente documento descrive i parametri tecnici e le modalità applicative per la trasmissione telematica dei documenti informatici relativi alle prescrizioni ovvero delle certificazioni di malattia ai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

In particolare, vengono descritte le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche e delle certificazioni di malattia, con riferimento alle infrastrutture tecnologiche di accoglienza ed ai servizi resi agli utenti.

2. Definizioni.

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

— per «decreto», il decreto previsto dall'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006, di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante;

— per «sistema di accoglienza centrale», di seguito denominato SAC, il sistema informatico del MEF che consente la ricezione dei dati delle prescrizioni a carico dal SSN, la ricezione delle certificazioni di malattia ed il loro inoltro all'INPS, nonché la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta ricezione degli stessi;

— per «documento», la rappresentazione informatica delle ricette a carico dal SSN ovvero delle certificazioni di malattia I.N.P.S. ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera p) e 20 del Codice;

— per «prescrizione», il documento di richiesta da parte del medico prescrittore di specialità farmaceutiche o di prestazioni specialistiche a carico dal SSN;

— per «certificato di malattia», il documento di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

— per «attestato di malattia» l'attestazione medica senza l'esplicitazione della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

— per «PINCODE», codice alfa numerico assegnato dal SAC a ciascun utente abilitato;

— per «messaggio», l'insieme di dati da trasmettere al SAC;

— per «utenti», i medici prescrittori del SSN ovvero i medici autorizzati alla compilazione del certificato di malattia;

— per «amministratori di sicurezza» i soggetti, appartenenti alle amministrazioni, autorizzati dal MEF alla registrazione dei profili di sicurezza per l'accesso al SAC degli utenti;

— per «amministrazioni», le regioni, le aziende sanitarie pubbliche, le province autonome di Trento e Bolzano;

— per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;

— per «INPS», l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

— per «SPC» il Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice;

— per «cooperazione applicativa» la parte del SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

— per «sito Internet MEF», il sito www.sistemats.it accessibile dagli utenti per le funzioni tecniche e organizzative relative alla trasmissione telematica dei file;

— per «sito Internet INPS», il sito istituzionale www.inps.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica della certificazione di malattia;

— per «carta d'identità elettronica» e «carta nazionale dei servizi» le carte elettroniche di cui all'art. 66 del Codice.

3. Regole tecniche per la predisposizione dei dati e le modalità di trasmissione.

Il presente capitolo descrive le regole per la predisposizione dei documenti e le modalità per la trasmissione telematica al SAC.

3.1 Infrastruttura tecnologica.

Per la trasmissione dei documenti, l'utente può utilizzare due diversi sistemi di accoglienza:

A) sistema di accoglienza della Regione in cui l'utente esercita la sua professione;

B) sistema di accoglienza del SAC, qualora la Regione non disponga di un proprio sistema di accoglienza.

Nel caso di cui alla lettera A), è compito della Regione definire le modalità di raccolta dei documenti nei formati stabiliti nelle successive sezioni e, utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC, inviare i documenti raccolti al SAC. I servizi di assistenza agli utenti sono, in questo caso, erogati direttamente dalla Regione. È inoltre compito della Regione definire il sistema di autenticazione ed autorizzazione degli utenti secondo quanto previsto dalle norme Codice e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso B), il SAC mette a disposizione degli utenti servizi applicativi per la raccolta e la registrazione dei documenti pervenuti nei formati stabiliti nelle successive sezioni. La trasmissione tra MEF ed INPS, nell'ambito del SAC, avviene attraverso la realizzazione di un servizio di cooperazione applicativa, secondo le regole tecniche SPC.

Contestualmente, il SAC rende disponibile un servizio di assistenza, senza oneri aggiuntivi, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale.

Il SAC è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È facoltà del SAC definire specifici calendari di trasmissione dei messaggi, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

Il SAC può, in ogni caso, sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso comunicando preventivamente, ove possibile, tale sospensione.

I servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del MEF e dell'INPS nell'apposito registro dei servizi di cooperazione. È cura del MEF e dell'INPS inserire nella pubblicazione le strutture dati da utilizzare sia per la cooperazione SAC-Regioni che per la cooperazione MEF-INPS, in ambito SAC, e la relativa semantica delle informazioni.

4. Abilitazione degli utenti al SAC.

Le amministrazioni, sono tenute, ai sensi dell'art. 50 legge n. 326 del 2003, a comunicare al SAC l'elenco dei medici prescrittori, ovvero i medici autorizzati alla compilazione dei certificati di malattia.

Sarà consentito agli utenti l'accesso ai servizi attraverso i dispositivi standard (CNS/CIE), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le regole per l'accesso con i dispositivi standard (CNS/CIE) sono pubblicate sui siti Internet del CNIPA, del MEF e dell'INPS.

In alternativa, nel caso in cui le Regioni non sviluppino un proprio sistema di accoglienza, il SAC, in base alle informazioni pervenute, genera le credenziali di accesso al sistema per ogni utente, presente nell'elenco trasmesso che deve essere abilitato. Le credenziali sono composte da un codice identificativo (codice fiscale) e un PIN-CODE per consentire l'identificazione degli utenti abilitati alle operazioni di trasmissione telematica.

L'utente può ritirare le informazioni relative all'abilitazione al SAC presso l'amministrazione territoriale di competenza; in tale sede l'amministratore di sicurezza consegna in busta chiusa una password per consentire l'accesso in rete ai servizi; l'utente, utilizzando il proprio codice fiscale in qualità di codice identificativo, in abbinamento con la password ricevuta, può collegarsi al sito Internet di riferimento per ricevere on-line il PINCODE, necessario alla trasmissione telematica dei dati.

L'abilitazione concessa dal SAC agli utenti ha validità annuale e si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell'utente o di revoca comunicata dalla struttura di appartenenza.

L'abilitazione al SAC ha effetto a partire dallo stesso giorno lavorativo del rilascio della password da parte dell'amministrazione competente.

Presso il sito internet del MEF e/o dell'INPS l'utente troverà le istruzioni e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del SAC (manuale operativo, modalità di accesso alla rete, regole per l'utilizzo della CIE/CNS, ecc.).

4.1. Revoca dell'abilitazione al SAC.

L'abilitazione al SAC può essere revocata con effetto immediato dall'amministrazione di competenza (MEF/INPS/REGIONI), al verificarsi della cessazione dell'attività o della sospensione della stessa determinata da circostanze previste dall'ordinamento vigente, fra le quali la grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Servizi.

5.1. Servizi di identificazione e autenticazione.

I servizi di identificazione e di autenticazione degli utenti sono descritti dettagliatamente nel paragrafo 4.

Il SAC, all'atto della ricezione dei messaggi, effettua le operazioni di autenticazione e autorizzazione del responsabile della trasmissione, tramite la verifica delle credenziali dell'utente.

5.2. Servizi agli utenti.

Elenco dei servizi che saranno resi disponibili agli utenti del servizio:

— funzionalità di riconoscimento e verifica del documento acquisito;

— invio di una singola prescrizione farmaceutica ovvero specialistica;

— invio di un gruppo di prescrizioni farmaceutiche ovvero specialistiche;

— invio di una singola certificazione di malattia INPS;

— invio di certificazioni di malattia INPS effettuate senza il supporto informatico;

— richiesta di effettuazione della visita di controllo;

— ricevute per ogni singolo invio di ricette;

— elenco dei ricettari in carico;

— statistiche sugli invii effettuati.

5.3. Servizi di attestazione della ricezione.

Il SAC attesta l'avvenuta ricezione di ogni documento mediante una ricevuta di conferma.

Le informazioni minime ivi presenti sono:

— esito della trasmissione;

— data e ora di ricezione del messaggio;

— identificativo univoco di trasmissione attribuito al messaggio dal SAC all'atto di ricezione dello stesso;

— tipologia di messaggio trasmesso;

— dimensioni del messaggio trasmesso.

5.4. Servizi di supporto agli utenti.

Nell'ambito degli accordi di cooperazione il MEF e l'INPS garantiscono adeguati servizi di assistenza agli utenti.

5.5. Frequenza temporale di trasmissione dei dati.

I documenti devono essere inviati al SAC a fronte del verificarsi di ogni evento ovvero con frequenza giornaliera. Per i certificati di malattia l'invio deve essere effettuato contestualmente alla visita medica e nei casi di visita domiciliare entro le ventiquattrore successive alla visita stessa. Le informazioni inerenti le prescrizioni effettuate attraverso le visite domiciliari o in condizioni che non consentono l'invio tempestivo dei dati, verranno stabilite con le ulteriori disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 4

5.6. Standard tecnologici per la predisposizione dei dati.

L'utente, sia nel caso A che nel caso B descritti al paragrafo 3.1, deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998) e secondo lo standard HL7 CDA Release 2.0.

Gli schemi standard dei documenti in formato HL7 CDA Release 2.0 contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, saranno resi pubblicati, nella loro versione aggiornata, sui siti Internet del CNIPA, del MEF e dell'INPS.

Nel caso previsto dalla lettera A) del paragrafo 3.1, gli schemi standard dei documenti potranno, in via transitoria, essere diversi, purché siano garantite le informazioni minime richieste.

Le strutture dei dati e le modalità di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'art. 17, comma 1, lettera h) del Codice ed in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice medesimo.

6. Sistema pubblico di connettività.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC.

Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalità:

— connessione mediante le Community network istituite dalle Regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'art. 80 del Codice;

— connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'art. 82 del Codice.

Il SAC, qualora non siano disponibili infrastrutture tecnologiche territoriali, rende comunque disponibile, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla rete. Le caratteristiche minime di tali apparecchiature comprese quelle per la connessione in rete sono pubblicate sui siti Internet del MEF e dell'INPS.

08A03623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2008.

Iscrizione, cambio di denominazione e radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste presentate in data 15 aprile 2008 dalla Cigars & Tabacco Italy Srl, in data 6, 21 marzo e 18 aprile 2008 dalla Maga Team Srl, in data 28 aprile 2008 dalla Manifatture Sigaro Toscano Srl, in data 5 maggio 2008 dalla Imperial Tobacco Italy Srl e in data 26 marzo 2008 dal Sig. Giacomo Revelli, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle suddette richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta del 29 aprile 2008 della Maga Team Srl e su richiesta dell'11 marzo 2008 della Altadis Srl, al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato nonché, su richiesta del 6 maggio 2008 della Maga Team Srl alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

**SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)**

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
CAO SOPRANO ASSOCIATE	1.960,00	20	196,00
CAO SOPRANO ASSOCIATE	1.960,00	1	9,80
CAO SOPRANO BOSS	2.800,00	20	280,00
CAO SOPRANO BOSS	2.800,00	1	14,00
CAO SOPRANO SOLDIER	2.500,00	20	250,00
CAO SOPRANO SOLDIER	2.500,00	1	12,50
CAO VISION PRANA	3.200,00	20	320,00
CAO VISION PRANA	3.200,00	1	16,00
DUNHILL SIGNED RANGE SELECTION BOX	2.000,00	6	60,00
DUNHILL SIGNED RANGE TOROS	2.580,00	25	322,50
DUNHILL SIGNED RANGE TOROS	2.580,00	3	38,70
DUNHILL SIGNED RANGE TUBED CHURCHILLS	3.380,00	3	50,70
DUNHILL SIGNED RANGE TUBED PETIT CORONAS	1.580,00	5	39,50
DUNHILL SIGNED RANGE TUBED ROBUSTOS	2.180,00	4	43,60
TOSCANELLO FONDENTE	20,00	1	0,10

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
KING EDWARD MINI CIGARILLOS	220,00	6	3,30
KING EDWARD MINI CIGARILLOS CHERRY	220,00	6	3,30
KING EDWARD MINI CIGARILLOS VANILLA	220,00	6	3,30
KING EDWARD SPECIALS SWEET CHERRY	288,00	5	3,60
KING EDWARD SPECIALS SWEET VANILLA	288,00	5	3,60

**TRINCIATI
(TABELLA C)**

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
PETER STUYVESANT GOLD 100G	100,00	100,0	10,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100G	100,00	100,0	10,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
DINGLERS NINETEEN O'FOUR CHERRY	200,00	20	4,00
DINGLERS NINETEEN O'FOUR ORIGINAL	200,00	20	4,00
DINGLERS NINETEEN O'FOUR RUM & RAISIN	200,00	20	4,00
DINGLERS NINETEEN O'FOUR VANILLA	200,00	20	4,00
DINGLERS NINETEEN O'FOUR WHISKY	200,00	20	4,00
NAKHLA ALBICOCCA	60,00	50	3,00
NAKHLA MENTA	60,00	50	3,00

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato sono così modificate:

SIGARI NATURALI

DA C.A.O. CORONA	A	CAO GOLD CORONA
DA C.A.O. ROBUSTO	A	CAO GOLD ROBUSTO
DA C.A.O. TORPEDO	A	CAO GOLD TORPEDO

TRINCIATI PER SIGARETTE

DA FORTUNA	A	FORTUNA ROJO
DA FORTUNA BLUE	A	FORTUNA AZUL

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Codice	SIGARETTI NATURALI	
507	WINGS N 75	Confezione da 2 pezzi
514	WINGS N. 105	Confezione da 10 pezzi
524	WINGS N. 75	Confezione da 10 pezzi
1637	LA PAZ MINI WILDE	Confezione da 1 pezzo
Codice	SIGARETTI ALTRI	
1224	WINGS DARK VANILLA FILTER	Confezione da 1 pezzo

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 66

08A03713

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 5 maggio 2008.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Pavia.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto della Giunta provinciale 13 febbraio 2008 con il quale l'assessore alle attività produttive della provincia di Pavia designa la dr.ssa Angela Carla Rosti quale consigliera provinciale di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dr.ssa Angela Carla Rosti allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Pavia;

Decreta:

La dr.ssa Angela Carla Rosti è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro per i diritti
e le pari opportunità*
POLLASTRINI

ALLEGATO

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ROSTI ANGELA CARLA

Indirizzo

Telefono

Tel. mobile

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1998

• Comune di Corsico (MI)

Area di responsabilità ricoperte e di attività sviluppate

Settore: Istituzionale

- Dal gennaio 2005 responsabile della Struttura tecnica dell'Associazione dei Comuni del Sud Milano, associazione a cui, attualmente, aderiscono diciassette Comuni dell'hinterland milanese e di cui il Comune di Corsico è attualmente comune capofila.

- Consulente per il Centro Risorse Locale di Parità di Corsico in merito alle politiche e progettualità relative alle Pari opportunità, Conciliazione dei tempi (L.n. 53/2000 e l.r.n.28/2004) e sviluppo Locale

Settore: orientamento e consulenze per l'imprenditoria ed il lavoro autonomo

- Accompagnamento ed affiancamento agli/alle utenti durante la fase di definizione dell'idea imprenditoriale e nel passaggio che dall'idea imprenditoriale porta all'elaborazione del piano d'impresa.

- Costruzione, mantenimento e rafforzamento di relazioni costanti con la Confederazione Nazionale degli Artigiani di Milano, con Confcooperative e con Legacooperative per l'individuazione di finanziamenti ed agevolazioni per l'avvio o l'ampliamento di piccole imprese o cooperative.

- Orientamento e consulenza, in collaborazione con il Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Milano, finalizzati alla richiesta di finanziamenti previsti dal VI Bando della Legge n. 215/92, "Sostegno per l'imprenditoria femminile"

Settore: orientamento lavorativo e Politiche Attive del Lavoro

- gestione dei colloqui di orientamento e dell'attività di consulenza alla domanda e all'offerta di lavoro dipendente.

- Individuazione ed organizzazione, in collaborazione con gli assessori di riferimento, di progetti di formazione e/o ricerca che si collochino nell'area delle Politiche Attive del Lavoro ed individuazione delle possibili risorse di finanziamento.

Progetto SATURNO. Azione1. Consulenze per l'imprenditoria ed il lavoro autonomo.

Colloqui individuali con voucher finalizzati a:

- Accompagnamento ed affiancamento agli/alle utenti durante la fase di definizione dell'idea imprenditoriale e nel passaggio che dall'idea imprenditoriale porta all'elaborazione del piano d'impresa.

- individuazione di finanziamenti ed agevolazioni per l'avvio o l'ampliamento di piccole imprese o cooperative.

Ente Locale
Consulente per le Politiche Attive
del Lavoro

APRILE - LUGLIO 2005

Centro di Formazione
Professionale Donna/lavorodonna
di Milano

Camera di Commercio di Milano
Ente di Formazione Professionale
Consulente per l'imprenditoria e il
lavoro autonomo

<p>2001 - 2005</p> <p>Fondazione CARITAS</p> <p>Coordinatrice territoriale area Sud Milano</p>	<p>Iniziativa Comunitaria Equal "Agenzia di Cittadinanza: sostegno all'imprenditorialità sociale". IT - G- LOM- 0039</p> <p>Il progetto ha gestito la partecipazione di 91 partner pubblici e privati attraverso una Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione di un "patto territoriale per lo sviluppo". Ha voluto consentire alle realtà impegnate nel sociale di costruire un patrimonio comune di esperienze attraverso la conoscenza, la condivisione e la valorizzazione delle azioni locali e l'attuazione di sperimentazioni a ricaduta locale, nazionale ed europea.</p> <p>L'area di competenza del coordinamento territoriale ha compreso due Consorzi per la Formazione Professionale, quaranta cooperative sociali, i diciassette Comuni aderenti all'Associazione dei Comuni del Sud Milano (da Melegnano a Trezzano sul Naviglio) e numerosi soggetti appartenenti al Settore dell'associazionismo e volontariato.</p> <p>Il coordinamento è stato relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azioni di sistema • azioni territoriali • azioni transazionali ed azioni di mainstreaming e comunicazione • la partecipazione alle riunioni periodiche di monitoraggio e valutazione • la partecipazione alle riunioni dei Tavoli Tecnici e Politici
<p>1999 - 2001</p> <p>Centro di Formazione Professionale Donnalavorodonna di Milano</p> <p>Ente di Orientamento e Formazione Professionale</p> <p>Tutor d'aula ed organizzativo</p>	<p>Il ruolo di tutor ha previsto l'assistenza in aula, l'assistenza durante i tirocini ed il monitoraggio dell'azione formativa, garantendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione dei rapporti con le istituzioni (Regione, Inail, Ispettorato), con le aziende ospitanti i tirocini, con le corsiste e con i docenti - la gestione del registro, del calendario corsuale, della modulistica e dei rimborsi economici alle corsiste. <p>I progetti seguiti sono stati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corso FSE "Rural Party: catering e prodotti agricoli di qualità" Il percorso formativo, realizzato in parte in aula ed in parte con la formazione a distanza (FAD), era indirizzato a donne già imprenditrici agricole che desideravano sviluppare nuove aree di mercato, come la vendita di prodotti agricoli biologici da loro prodotti. 2. Corso FSE "Turismo locale e Bed & Breakfast" Il percorso formativo, della durata di 1000 ore di cui 300 di tirocinio, era finalizzato a far acquisire alle 15 partecipanti informazioni utili all'avvio di attività agrituristiche o di ricettività turistica (Bed & Breakfast) analizzando la normativa nazionale e regionale di tutte le Regioni italiane e fornendo nozioni di utili per la valorizzazione del turismo locale. 3. "Micro-imprenditoria femminile-Ricerca partners On line" Progetto multiregionale per la creazione di micro-imprenditoria femminile che ha previsto per la sede di Garbagnate Milanese, un percorso individuale e di gruppo indirizzato a 50 donne. <p>I servizi offerti sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incontri individuali di informazione - incontri periodici con tutor e consulenti per lo sviluppo del progetto d'impresa - consultazione del sito "Partner On line" ed utilizzo di rete intranet - incontri di gruppo su temi di interesse collettivo e attivazione di contatti con associazioni di categoria ed altri centri di assistenza all'imprenditorialità.
<p>1997 - 2001</p> <p>Comune di Garbagnate Mil.se (MI) Ente Locale</p> <p>Consulente per le Politiche Attive del Lavoro</p>	<p>Area di responsabilità ricoperte e di attività sviluppate.</p> <p>Settore: orientamento e consulenze per l'imprenditoria ed il lavoro autonomo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di incontri informativi, in collaborazione con Sviluppo Italia SPA di Roma, per la promozione della cultura d'impresa e la divulgazione delle opportunità offerte dalla legge 608/96 (Prestito d'onore) e dal Decreto legislativo 185/2000 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego. - Orientamento e consulenza in collaborazione con il Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Milano, per la richiesta di finanziamenti previsti dal V Bando della Legge n. 215/92, "Sostegno per l'imprenditoria femminile". - Accompagnamento ed affiancamento agli/alle utenti durante la fase di definizione dell'idea imprenditoriale e nel passaggio dall'idea imprenditoriale porta all'elaborazione del piano d'impresa.

	<p>Settore: orientamento lavorativo e Politiche Attive del Lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione "Banca Dati" informatizzata per la pre-selezione di personale e consulenza agli imprenditori locali per la ricerca e lo screening di candidature rilevate nel servizio, interviste periodiche ai responsabili del personale delle aziende-utenti al fine di costruire i profili per le posizioni da ricoprire e per la promozione delle iniziative promosse dal Centro. - Progettazione, promozione e monitoraggio di tirocini in azienda, promossi dal Comune di Garbagnate Milanese e rivolti a donne inoccupate, disoccupate o estromesse dal mercato del lavoro al fine di favorire il loro inserimento lavorativo (Progetto legge 9 "Berta non fila più").
1997 - 1999	<p>Corsi di formazione professionale indirizzati a figure di quadro e dirigenti delle Holding F.S. (Ferrovie dello Stato S.p.A.). "Orientamento professionale, valorizzazione ed incentivazione del personale". Docenza a cura della società SHL di Roma. "Tecniche di comunicazione. Gestione della comunicazione con il cliente nelle situazioni critiche". Docenza a cura della società Matrix di Torino.</p>
ISFORT - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti - Roma.	
Tutor d'aula	
1997	<p>Svolgimento dei colloqui di gruppo effettuati durante lo screening degli iscritti alla Sezione Circostrizionale di Legnano.</p>
Agenzia per L'Impiego della Lombardia.	
Ministero del Lavoro	
Consulente Politiche Attive del Lavoro	
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
1996	<p>Laurea in Economia e Commercio - indirizzo Economico-Politico conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia con la votazione di 93/110.</p> <p>Titolo della tesi: "L'attenzione delle riviste italiane di sociologia alle differenze di genere (1965- 1995)" discussa con il Chiar.mo Prof. Franco Rositi.</p>
1984	<p>Diploma di Maturità Scientifica - conseguito presso il Liceo Scientifico Statale B. Cairoli di Vigevano.</p>
Settembre 2003 - Gennaio 2004	<p>Moduli formativi previsti dal Progetto Equal Agenzia di Cittadinanza. Sostegno all'Imprenditorialità sociale. IT-G-LOM-0039</p> <p>Pari Opportunità e differenza di genere nelle imprese sociali come fattori di qualità e di sviluppo. Formazione della durata complessiva di 40 ore organizzata dalla Cooperativa Grado 16, dal Centro di Formazione Professionale Donnalavorodonna e dal Centro Orientamento Lavoro Ontus di Milano Docenti: dott.ssa Marina Cavallini; dott.ssa Silvia Oliveri</p> <p>Il Bilancio Sociale degli Enti Pubblici. Formazione della durata complessiva di 30 ore organizzata dalla Cooperativa Pares e dal Consorzio Condivisione Solidarietà e Carcere (CSC) Docente: dott.ssa Laura Pucci</p> <p>Formazione alla Programmazione negoziata. Formazione della durata complessiva di 30 ore organizzata da Confcooperative Unione Provinciale di Milano. Docenti: Avv. Franco Dalla Mura, dott. Giuseppe Guerini; dott.ssa Maddalena Massone</p>
Aprile 2002 - Luglio 2002	<p>Centro di Formazione Professionale Donnalavorodonna di Milano Progetto FSE D1 n.19261 Corso "Qualità nella formazione e nelle pari opportunità". Durata 60 ore Argomenti trattati: La normativa UNI EN ISO 9001:2000 per l'impostazione del Sistema di Gestione per la Qualità. La certificazione di qualità. La normativa nazionale e regionale in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale.</p>

	Le nuove tecnologie nella gestione dei sistemi di qualità: analisi degli indicatori di risultato, reti informatiche, gestione di progetti in rete, strumenti per la gestione di dati.
Febbraio 2001 - Aprile 2001	<p>Corso di formazione – aggiornamento professionale per operatori di sportelli comunali sul tema del lavoro autonomo e dell'auto imprenditorialità organizzato dal Centro lavoro Ovest Milano in collaborazione con il Centro Lavoro Sud Ovest, Sud Est ed Est Milano.</p> <p>Argomenti trattati: "La stesura del business plan per l'utente del Centro Lavoro". "La stesura del budget revisionale". "La ricerca dei finanziamenti (rapporti con le banche e finanziamenti alternativi)". "Come si definisce l'idea imprenditoriale", "La definizione della forma giuridica dell'impresa", "Lo studio del mercato di riferimento". Docente: dott. Giovanni Acquati – MAG 2 Finanza Etica.</p>
Febbraio 1997 - Luglio 1997	<p>Corso regionale di Specializzazione Post-Laurea per Esperte di Azioni di Politiche Attive del Lavoro presso il Centro Donnalavorodonna di Milano - durata 600 ore di cui 180 di tirocinio.</p> <p>Contenuti principali del corso: legislazione del lavoro - mercato del lavoro - economia (microeconomia e macroeconomia) - lavoro autonomo e lavoro dipendente - problematiche inerenti la condizione femminile - istituzioni ed enti presenti sul territorio che si occupano di Politiche Attive del Lavoro.</p> <p>Metodologie di attuazione dei recenti provvedimenti legislativi in materia di Politiche Attive del Lavoro: legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu); legge 15 marzo 1997, n. 59 (Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro; Legge Bassanini).</p>
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	INGLESE
• Capacità di lettura	buona
• Capacità di scrittura	buona
• Capacità di espressione orale	buona
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	<p>Consuetudine nel rapporto con le istituzioni (Comuni, Provincia di Milano, Regione Lombardia) e con le Associazioni di categoria .</p> <p>Efficace capacità di mediazione tra gli stakeholders progettuali</p>
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	<p>Consolidata esperienza nel coordinamento dei "team di progetto", sia durante la fase della progettazione esecutiva, sia durante lo svolgimento progettuale.</p> <p>Capacità di individuare ed interpretare i bisogni e le caratteristiche del territorio progettuale in modo organico</p>
PATENTE O PATENTI	In possesso di patente B ed automunita
ULTERIORI INFORMAZIONI	Esperta in Politiche Attive del Lavoro - Consulente Tecnico. Iscritta all'Elenco dei professionisti della Provincia di Milano per l'anno 1997/1998 e 1999/2000
ALLEGATI	quattro attestati

Autorizzo il Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità della Provincia di Pavia ad utilizzare i miei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n.196/2003

Angelo Rossi

DECRETO 5 maggio 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione autonoma della Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 3370/35 del 9 novembre 2007 con il quale l'assessore al lavoro della regione autonoma della Sardegna designa la dr.ssa Luisa Marilotti e la dr.ssa Maria Basciu quali consigliere regionali di parità effettiva e supplente;

Considerato che la mancanza del parere della Commissione regionale tripartita, per sospensione della Commissione stessa dal TAR Sardegna - ordinanza n. 174/2007, può considerarsi superata dal comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 come rappresentato nella nota assessorile n. 542 del 18 marzo 2008;

Visti i *curricula vitae* delle dr.sse Luisa Marilotti e Maria Basciu allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine della consigliera di parità effettiva e supplente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

La dr.ssa Luisa Marilotti e la dr.ssa Maria Basciu sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione autonoma della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro per i diritti
e le pari opportunità*
POLLASTRINI

ALLEGATO



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome **Basciu Maria**

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata/Settore professionale

Consigliera di parità

Esperienza professionale

Date **Da 26.02.2007 ad oggi**
Lavoro o posizione ricoperti **Ruolo ispettivo**

Principali attività e responsabilità **Vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato.
Vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché tutte le altre attività previste dal D. Lgs. 124/2004 sulla riforma dei servizi ispettivi. Funzione di controllo ai sensi della legge 123/2007 sulle Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**

Nome e Indirizzo del datore di lavoro **Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, 2, Via Pirastu, 09125 Cagliari**

Tipo di attività o settore **Politiche del lavoro**

Date **Da 26.10.1978 al 25.02.2007**
Lavoro o posizione ricoperti **Ruolo amministrativo**

Principali attività e responsabilità	<p>Consulenza su: Autonomia e subordinazione del lavoro, Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato; Nuove tipologie contrattuali; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; Orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno; Rapporto di apprendistato, contratto di lavoro a termine, contratto di lavoro a tempo parziale, lavoro domestico; Libera circolazione dei lavoratori all'interno della U. E. e occupazione dei lavoratori stranieri extracomunitari; Tutela dei minori, dei tossicodipendenti e dei portatori di handicap; Tutela delle donne e delle lavoratrici madri, azioni positive per le pari opportunità; Rapporti biennali per le aziende private e triennali della pubblica amministrazione; Congedi parentali; Tutela previdenziale; Denuncia infortuni; Problematiche del mobbing; Cause di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio, matrimonio, maternità, permessi. Risoluzione del rapporto di lavoro: cause di recesso, licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi; Collegio di Conciliazione e Arbitrato, Commissione di Conciliazione, conciliazione monocratica, Statuto dei Lavoratori.</p> <p>Politiche attive del lavoro e di pari opportunità e incentivi in favore dell'occupazione femminile: Collaborazione con istituzioni, parti sociali e organismi di Pari Opportunità. Nei giorni 2, 8, 9 Maggio 2006 nell'ambito delle competenze della Direzione Provinciale di Cagliari, attività di formazione e sensibilizzazione rivolta agli ordini professionali con la partecipazione dell'INAIL e INPS sui seguenti temi: Azioni positive (L. 125/91; L. 53/2000), Rapporti biennali e Rapporti triennali, discriminazioni di genere, sanzioni.</p>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, 2, Via Pirastu, 09125 Cagliari
Tipo di attività o settore	Politiche del lavoro
Date	Dal 2006 al 2007
Lavoro o posizione ricoperti	Attività di formazione
Principali attività e responsabilità	Formazione specialistica sulle pari opportunità per i dipendenti degli enti locali sulle politiche di pari opportunità progetto POR Sardegna 2000-2006 "Comune che cambia: nuove risorse per Pubblica Amministrazione Locale"
Nome e indirizzo del datore di lavoro	ANCITEL Sardegna, 3, Via Caboni, 09125, Cagliari
Tipo di attività o settore	Servizi innovativi, di formazione e di consulenza alle Amministrazioni Locali della Sardegna.
Date	2006
Lavoro o posizione ricoperti	Attività progettuale
Principali attività e responsabilità	Collaborazione alla progettazione e realizzazione del forum "Parlare di donne con le donne - Competenze al femminile: crescita personale, sociale e politica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	ANCITEL Sardegna, 3, Via Caboni, 09125, Cagliari
Tipo di attività o settore	Servizi innovativi, di formazione e di consulenza alle Amministrazioni Locali della Sardegna.
Date	Dal 26.10.2003
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliera Regionale di parità supplente, Regione Autonoma della Sardegna

Principali attività e responsabilità	Controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Collaborazione nel Gruppo Evoluzione del mercato del Lavoro; nuove tipologie lavorative della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità Lotta alle discriminazioni <ul style="list-style-type: none"> • Contrasto delle discriminazioni di genere dirette, indirette, individuali e collettive • Contatti con le istituzioni e azioni di sensibilizzazione: • Interventi mirati alla tutela dei diritti delle lavoratrici • Rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, sul lavoro e nelle articolazioni professionali. • Verifica dei rapporti biennali sulla situazione del personale distinta per sesso nelle aziende con oltre 100 dipendenti. Verifica dei piani triennali di Azioni Positive presso gli Enti Pubblici • Progetti e attività di sensibilizzazione • Interventi verso le Aziende • Promozione delle pari opportunità e delle politiche attive del lavoro
Nome e Indirizzo del datore di lavoro	Ministro delle Pari Opportunità, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6, Via Flavia, Roma
Tipo di attività o settore	Politiche di Pari Opportunità e del Lavoro
Date	Dal 2002 al 2005; dal 1999 al 2002
Lavoro o posizione ricoperti	Commissaria
Principali attività e responsabilità	Responsabile gruppo Lavoro e Occupazione (1999/2002); Responsabile gruppo Donne, Salute, Lavoro (2002/2005).
Nome e Indirizzo del datore di lavoro	Presidenza della Giunta, Regione Autonoma della Sardegna, Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomini e donne; 69, Viale Trento, 09123, Cagliari
Tipo di attività o settore	Organo consultivo e di promozione sulle Pari Opportunità al fine di rimuovere gli ostacoli e ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne
Date	Dal 01.2002
Lavoro o posizione ricoperti	Mediatrice culturale
Principali attività e responsabilità	Consulente per la realizzazione di progetti al fine di favorire l'inserimento lavorativo degli immigrati e in particolare delle donne
Nome e Indirizzo del datore di lavoro	ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) 4 Viale Marconi, Cagliari
Tipo di attività o settore	Ente di formazione, Patronato, politiche sociali e di welfare
Istruzione e formazione	
Date	Da 10.10. 2005 al 8.11.2005
Titolo della qualifica rilasciata	Idoneità Accertatore del Lavoro

Principali tematiche/competenze professionali possedute	I compiti del personale ispettivo dopo il D.Lgs. n. 124/04 e circ. n. 24/04; attività di promozione e prevenzione, i nuovi poteri del personale ispettivo (diffida accertativa e conciliazione monocratica), gli illeciti penali e amministrativi; diffida obbligatoria: condizione di procedibilità e modalità applicative; ricorsi amministrativi; autonomia e subordinazione nei rapporti di lavoro; i rapporti associativi; il lavoro in cooperativa; le assunzioni obbligatorie e la tutela dei lavoratori disabili; l'assunzione e l'impiego di lavoratori extra e neo comunitari; la tutela delle lavoratrici madri e dei minori; la parità uomo-donna; disciplina dei congedi parentali; il mobbing; il controllo nei confronti dei lavoratori e nuove tecnologie (art. 4 e 6 Statuto dei lavoratori); Privacy e rapporto di lavoro; orario di lavoro e la disciplina dei riposi; discipline contrattuali flessibili: lavoro a termine, job sharing, part-time e lavoro intermittente; i contratti con finalità formative e di inserimento; l'apprendistato ed il contratto di inserimento; i rapporti di natura autonoma: il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale; il regime delle esternalizzazioni; somministrazione di manodopera, appalto di opere e servizi, distacco di manodopera; il regime sanzionatorio; diritto sindacale e relazioni industriali; la conciliazione delle controversie di lavoro, l'istituto della certificazione dei rapporti di lavoro; attività di vigilanza e contratti certificati; principi generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6, Via Flavia Roma
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Corso di Riqualificazione
Date	Da 12.1989 a 1.1990
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Seminario su Diritto Pubblico, Costituzionale, Privato e del Lavoro: esame finale sull'art. 39 della Costituzione, rappresentanza e libertà Sindacali.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria, 11, Via dei Robilant, 00194 Roma Sede Centrale
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Corso di aggiornamento
Date	A.A. 1973-1974 al A.A. 1985-1986
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di laurea
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Sociologia, filosofia, politica e storia; tesi su : la disoccupazione femminile in Sardegna dal 1971 al 1985
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Filosofia, Località Sa Duchessa, 1, Via Is Mirrionis, 09123, Cagliari.
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di laurea

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiana**

Altra(e) lingua(e) **Francese**

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese

Comprensione		Parlato		Scritto			
Ascolto	Letture	Interazione orale	Produzione orale				
A2	Livello elementare	B2	Intermedio	A2	Livello Elementare	B2	Intermedio

Capacità e competenze sociali

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, capacità di comunicazione sia nella scrittura, sia nella chiarezza del linguaggio.

All'interno della formazione continua sono stati progettati e/o frequentati i seguenti corsi

- 13 e 14.03.2004: Allargare i confini: più politica e più società per guidare la Sardegna nella globalizzazione, ACLI Sardegna, Cagliari;
- Progetto "Sguardi a confronto" La mediazione culturale come costruzione di reti fra donne in Cagliari dal 12. 2003 al 06. 2004 (16 ore) AIDOS;
- I servizi per l'impiego nella provincia di Cagliari in Quartu Sant'Elena, dal 07.05.2004 al 08.05.2004, Provincia di Cagliari, Assessorato del personale, lavoro e formazione professionale;
- Corso di aggiornamento e riqualificazione in Fuggi dal 01.03.2004 al 12.03.2004, ministero del lavoro e università Roma tre;
- Autonomia, federalismo e diritto del lavoro nelle Regioni a statuto speciale in Cagliari dal 28.11.2003 al 29.11.2003, centro studi relazioni industriali di Cagliari, Agenzia Regionale del Lavoro;
- Culture di genere e politiche di Pari Opportunità, Scenari dell'Università che cambia in Sassari dal 22.10.2003 al 24.10.2003, V Convegno Nazionale dei Comitati Pari Opportunità della Università Italiane;
- Convegno Internazionale Donne In Nero "Oslamo la pace, disarmiamo il mondo" in Marina di Massa dal 27.08.2003 al 31.08.2003, Donne in Nero;
- Donne nel '900. percorsi della modernità femminile in Sardegna e nel meridione in Cagliari dal 13.12.2002 al 14.12.2002, ISSRA;
- Progetto Pilota "Diverse ma uguali: le donne Immigrate in Sardegna" Cagliari dal 03.10.2002 al 20.12.2002 (ore 32) AIDOS;
- Femminilità e Ruolo: Conciliare ed integrare personalità e professionalità nella donna che opera nelle Istituzioni, negli Organismi, nelle Associazioni, nella Società in Cagliari dal 16.02.2002 al 13.04.2002 (40 ore) Commissione Regionale Pari Opportunità (C.R.P.O.);
- Gli eventi aziendali in Cagliari dal 05.04.2002 al 06.04.2002 C.R.P.O.;
- Tecniche avanzate di comunicazione in Cagliari dal 18.01.2002 al 19.01.2002 C.R.P.O.;
- Decentramento dei Servizi per l'Impiego e Politiche di Pari Opportunità nel mercato del Lavoro in Sardegna in Oristano, Cagliari, Nuoro e Sassari dal 21.06.2001 al 30.01.2002 (80 ore) C.R.P.O.;
- Il Cammino dell'Alleanza tra donne d'Oriente e Donne d'Occidente in Marocco dal 29.04.2001 al 05.05.2001, C.R.P.O.;
- Lavoro Femminile e Mainstreaming di Genere nelle Politiche Comunitarie in Torino dal 14.09.2000 al 15.09.2000 C.R.P.O.;
- Progetto Cassiopea e Marketing Sociale della differenza di genere, Oristano dal 24.09.2000 al 24.11.2000 (180 ore) ENAIP;
- Individuo, Gruppo, Organizzazione. Le dinamiche di gruppo come risorse per l'associazionismo in Cagliari da 11.2000 a 02.2001 (24 ore) AIDOS;
- Donne e Violenza Lanciare la Rete nel Mare dei Diritti in Oristano dal 26.05.2000 al 27.05.2000 Differenza Donna. C.R.P.O. ;
- Workshop l'Unione Europea e le sue Politiche in Cagliari dal 10.03.2000 al 11.03.2000 C.R.P.O.;
- Iniziative formative di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego in Cagliari dal 30.06.1998 al 24.05.1999 giorni 17 (dei quali, 10gg per Corso di informatica), FORMEZ, Centro Studi Relazioni Industriali;
- Addetti Uffici Relazioni con il Pubblico in Cagliari dal 7.05.1996 al 20.06.1996 n. gg. 7 Direzione Provinciale Lavoro;
- Operatrici per le pari opportunità in Cagliari dal 20.10.1995 al 13.01.1996 (200 ore) IFOLD;

Capacità e competenze organizzative

Capacità organizzative e di coinvolgimento delle istituzioni sulla promozione delle politiche attive del lavoro e di politiche di pari opportunità e collaborazione a diversi gruppi tematici, in particolare del mercato del lavoro: Nell'ambito della rete nazionale delle Consigliere di Parità collaborazione al gruppo di lavoro: "Evoluzione del mercato del lavoro" a cui è seguita la pubblicazione di una ricerca a cura dell'ISFOL. Sostegno e partecipazione ad iniziative e seminari promossi dalle Consigliere di Parità. Contatti e scambio di informazioni e di buone prassi con le Consigliere nazionali, regionali e provinciali.

Collaborazione con l'Amministrazione Regionale, per la costituzione di un gruppo di lavoro composto dalle referenti di ogni Assessorato per l'ufficio di Consigliera, per la presentazione dei Piani Triennali di Azioni Positive, a partire dall'istituzione del Comitato Pari Opportunità. Le referenti hanno potuto beneficiare di un corso di formazione organizzato dall'Assessorato Affari Generali di concerto con l'Ufficio della Consigliera di parità con l'obiettivo di offrire loro gli strumenti per svolgere una efficace azione di promozione delle pari opportunità nell'Ente.

Dal 2005 al 2006 partecipazione al progetto internazionale "3 Moire- supporto al dialogo sociale europeo" progetto europeo cui l'Ufficio della Consigliera è partner, volto a sperimentare nel territorio della Sardegna il dialogo sociale e la costruzione di linee guida al fine di produrre proposte normative e/o altri risultati negoziali in materia del lavoro, in particolare su tre fenomeni quali la flessibilità e la precarietà, l'impegno delle lavoratrici madri nel loro duplice ruolo, l'uscita morbida dal mondo del lavoro e l'invecchiamento attivo.

Il progetto ha previsto alcune fasi di incontro con i partner locali e stranieri e ricerca documentazione, sperimentazione workshop territoriali in 4 Province:

Durante i mandati come Commissaria Responsabile appartenenza al gruppo Lavoro e Occupazione (1999/2002); Responsabile gruppo Donne, Salute, Lavoro (2002/2005).

Dal 2003 ad oggi scritti e/o pubblicazioni promosse e/o finanziate in qualità di Consigliera

- Indagine conoscitiva sulla condizione delle donne nelle Istituti di Pena (di Oristano, Cagliari e Sassari), condotta attraverso colloqui con i Direttori, con il personale femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria, con il personale medico ed amministrativo, e somministrazione di un questionario alle detenute (2005)
- "Donna e lavoro - Una guida pratica per le donne dalla ricerca del lavoro alla pensione" a cura dell'Assessorato Regionale del Lavoro e dell'Agenzia Regionale del Lavoro, diffusa su tutto il territorio regionale. La Consigliera ha curato la parte relativa alla tutela.
- "Il lavoro non è uguale per tutti", elaborazione dei rapporti delle aziende con oltre 100 dipendenti della Sardegna, biennio 2002/2003, (ex art. 9, legge 125/91), curato dalla collaboratrice dell'Ufficio, dr.ssa Denise Sanna su indirizzi ed indicazioni della Consigliera effettiva.
- La riforma del mercato del lavoro - le nuove tipologie contrattuali all'interno della pubblicazione "donne e pari opportunità - dalla tutela alle pari opportunità" edita dalla Commissione Regionale Pari Opportunità Anno 2004
- "Donne, trenta ritratti tra passato e futuro", promosso e sponsorizzato dall'Ufficio, edito da Tam Tam (casa editrice femminile) e curato da due artiste.

Dal 1999 al 2005 pubblicazioni promosse e/o finanziate in qualità di Commissaria:

- Rivista bimestrale "Tempi Stretti" a cura del Comitato di Redazione C.R.P.O.
- 26/27 maggio 2000 "Donne e violenza: lanciare la rete nel mare dei diritti". Atti del convegno di Oristano.
- "Donne in prima fila" atti del convegno : La figura femminile nella storia, nell'arte, nella letteratura, in Europa. Cagliari 10 ottobre 1996. Pubblicato nel maggio 2000.
- "La Sardegna e le donne" a cura di Mazzette e Tidore, edizione Franco Angeli 2002.

Indagine sui fabbisogni professionali e formativi delle aziende sarde a cura di Stefania Frigau e Donatella Orgiana anno 2000.

Mercato del lavoro e differenza di genere: Organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatrice ai seguenti seminari:

- 24.09.2007 "Oltremare: dall'emergenza al dialogo possibile Convegno sulla realtà migratoria del Sulcis Iglesiente, Cabonia.
- 13.07.2007 Convegno "Immigrazione e lavoro" organizzato dall'associazione Pensamentus, Selargius
- 08.03.2007 Convegno "8 marzo Evento per le donne e ..non solo" Organizzato dal Comune di Nuraminis
- 09.03.2007 Seminario Donne politica e lavoro, nell'ambito del ciclo di convegni "Più donne più futuro" organizzato dalla Assessorato Pari Opportunità del Comune di Elmas.
- 06.02.2007 Il lavoro delle donne e le politiche di parità nella strategia dell'Unione Europea, Organizzato dall'Associazione Arcoiris, Quartu Sant'Elena
- 05.02.2007 Seminario di aggiornamento in materia di lavoro, organizzazione Assessorato del Lavoro della RAS, Oristano
- 23.05.2006 Seminario Conciliare vita e lavoro, Camera di commercio Nuoro.
- 31.03. 2006 Seminario: Il lavoro non e' uguale per tutti: la condizione di lavoro delle donne in Sardegna, Cagliari.
- 11-12.2005 "Sviluppo delle pari opportunità e di un piano di azioni positive", tenuto dallo studio Come di Roma, articolato in tre sessioni, organizzato dall'Ufficio di concerto con l'Assessorato Regionale Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
- 24.10. 2005 "Azioni Positive - opportunità e finanziamenti con la legge 125/91 ed il programma obiettivo 2005" seminario organizzato in collaborazione con il Comitato Nazionale di Parità Istituito presso il Ministero del Lavoro..
- 06.05 "Diversity management - Comprendere e gestire le diversità in Azienda" iniziativa formativa in unico modulo tenuta dalla SDA dell'Università Bocconi di Milano.
- 06.05 Corso "Parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici e tecniche ispettive" svoltosi in un unico modulo, organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro. A cura della Responsabile dell'U.O. Vigilanza Ordinaria I, Servizio Ispettivo, della Direzione Provinciale del Lavoro di Genova.
- 02-03. 2005 Corso su Legislazione di Parità e Ruolo della Consigliera Regionale di Parità" tenuto dall'Associazione Nazionale Arcidonna.
- 8.10.2004 Organizzazione, in compartecipazione con la Commissione Regionale P.O. del convegno "Donne, salute e lavoro", Cagliari.
- 21.06.2004: Convegno sulle nuove tipologie contrattuali, Il lavoro delle donne, il lavoro che cambia. La riforma del mercato del lavoro: opportunità o vincolo? Organizzato dalla Consigliera Regionale di Parità e la Consulta Regionale Femminile con il patrocinio dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro della Valle d'Aosta;
- 4.05.2004 Organizzazione workshop "La Consigliera regionale di parità" Cagliari
- Dal 29.04 al 10.05.2004: partecipazione alle attività del Forum ELEONORA. Esserci per contare, prima rassegna regionale delle politiche delle pari opportunità in Sardegna, organizzato dalla CRPO e Regione Autonoma della Sardegna, Fiera Campionaria di Cagliari;
- 31.03.2004: Seminario organizzato dal Coordinamento Donne della SPI-CGIL su Salute, prevenzione e servizi nel territorio, presso la Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari;
- 10 e 11.02.2002: Convegno La partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione: garanzie e criticità. Esperienze e pratiche in Europa, Università degli Studi di Cagliari, Centro Studi Relazioni Industriali, Facoltà di Economia e Commercio;
- 14.12.2000: Seminario conclusivo del progetto La pratica e il linguaggio delle relazioni. Dagli spazi comunicativi delle donne all'informazione on line, patrocinato dalla CRPO a Cagliari

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza elementare degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

Ulteriori informazioni	Nell'attività di Consigliera: Rapporti con Enti, pubblici e privati; Direzione Regionale dell'ISTAT; Direzioni Regionale e Provinciali del Ministero del Lavoro; Presidenza Regionale dell'ANCI e il Centro Studi Relazioni Industriali dell'Università di Cagliari. Adesione ad alcuni progetti comunitari promossi dall'Agenzia Regionale del Lavoro.
	Autorizzo che i miei dati vengano trattati ai sensi del dgl 196/2003 Cagliari, 20 ottobre 2007 Maria Basciu <i>Maria Basciu</i>

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

CURRICULUM VITAE DI

LUISA MARILOTTI

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PRESENTAZIONE

LUISA MARILOTTI È LAUREATA CON LODE IN LETTERE MODERNE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, OVE HA SVOLTO PER ALCUNI ANNI ATTIVITÀ DI RICERCA STORICA E HA INDIRIZZATO IL SUO PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE VERSO L'APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE DI GENERE.

PER NOVE ANNI È STATA PRESIDENTE REGIONALE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, OVE LAVORA CON IL PROFILO DI PROFESSIONAL, E HA PROGETTATO AZIONI POSITIVE SPERIMENTALI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE, LA CUI PECULIARITÀ È STATA RAGIONE DI PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI DI BUONE PRASSI. NE SONO UN ESEMPIO LA RICERCA SOCIALE "LIBERO TRANSITO" SUL LAVORO FEMMINILE NELLE FERROVIE, PRESENTATA ALLA FIERA DEL LIBRO DI TORINO NEL 2001 E IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IN CHIAVE DI TURISMO SOSTENIBILE E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DIVERSIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE DONNE, PRESENTATO AL TERZO SEMINARIO EUROPEO SUL MAINSTREAMING SVOLTOSI NEL 2002 A SANTANDER (SPAGNA).

HA ORGANIZZATO E COORDINATO CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI DEL LAVORO FEMMINILE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ E SUGLI STESSI TEMI È INTERVENUTA IN QUALITÀ DI DOCENTE IN MASTER E CORSI TENUTI DALL'UNIVERSITÀ, DALLE SCUOLE, DA ENTI DI FORMAZIONE ED ASSOCIAZIONI.

PARTECIPA ATTIVAMENTE AL DIBATTITO SCIENTIFICO COME RELATRICE ESPERTA DELLA MATERIA IN NUMEROSI CONVEGNI E COLLABORA CON GIORNALI E RIVISTE CON ARTICOLI, INTERVISTE E COMMENTI.

NOMINATA DAPPRIMA CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI E SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA PER LA REGIONE SARDEGNA DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

IN TALE AMBITO È COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI CONCERTAZIONE E TAVOLI ISTITUZIONALI IN TEMA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ, E PARTECIPA AI TAVOLI DI PARTENARIATO LOCALE ED AL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEI FONDI STRUTTURALI.

FA PARTE DELLA RETE NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ, OVE PARTECIPA AL DIBATTITO ED ALLA ELABORAZIONE PROGETTUALE, ED HA COLLABORATO A DIVERSI GRUPPI DI LAVORO E ATTUALMENTE COLLABORA A QUELLO "RAPPORTI BIENNALI SUL PERSONALE, EX ART. 9 L. 125/1991".

HA ANIMATO IL DIBATTITO SULLE TEMATICHE DI GENERE QUALI RAPPRESENTANZA, VIOLENZA, LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE, CONCILIAZIONE VITA - LAVORO E SALUTE DELLE DONNE, E HA DATO IMPULSO E DIRETTO PROGETTI PILOTA SU QUESTI TEMI, ORGANIZZATO SEMINARI DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO, NONCHÉ LANCIATO APPELLI ALLE FORZE POLITICHE, ESPRESSO PARERI ATTRAVERSO MEMORIE SCRITTE ED AUDIZIONI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE.

Principali esperienze formative

- 2007** *"Politiche di coesione 2007-2013; sfide ed opportunità per la Sardegna"*, marzo
"Il processo di programmazione dei fondi strutturali in Italia e lo stato dell'arte in Sardegna", ottobre
"La programmazione fondi strutturali 2007-2013", novembre
 Seminari promossi e organizzati dal FORMEZ
- 2005** Workshop *"Dialogo sociale e programmi europei"* su dialogo sociale europeo organizzato dall'Agenzia Regionale del lavoro, 28-29-30 giugno
 Workshop internazionale *"Il valore della competenza- logiche e metodi per lo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e dei territori"* organizzato dall'AIF Sardegna Cagliari, 28-29-30 settembre
- 2004-2005** Scuola di formazione politica per donne *"Emmeline Pankurst"* organizzato dalla FIDAPA sez. Quartu S. Elena, biennio 2003-2005
- 2004** Incontri di studio *"Consigliere di parità"* organizzato da ISFOL per conto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 20-21 maggio e 22-23 novembre
 Corso *"Marketing Politico e comunicazione"*, marzo
 Corso *"Politiche comunitarie"*, maggio -giugno
 Organizzati dalla Commissione Regionale Pari opportunità
 Corso *"Il contributo femminile alla Pubblica Amministrazione. Le Pari Opportunità. Comitato, Gestione e Finanziamento"* organizzato dalla SDA Bocconi di Milano- 1-2 marzo
- 2001** Corso di aggiornamento *"Le politiche di Pari Opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna"* organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Sardegna, giugno - luglio
- 1999** Corso di formazione su *"Legislazione di parità, Abilità relazionali e di negoziazione, Progetti europei"*, organizzato dal Comitato Nazionale Pari Opportunità FS, giugno
- 1998** Corso di storia delle donne *"Solitudini"* organizzato dall'Università degli Studi di Siena – Dipartimento Studi storico-sociali-filosofici, agosto
- 1997** Corso di storia delle donne *"Le culture del Welfare"* organizzato dall'Università degli studi di Siena- Dipartimento Studi storico-sociali-filosofici, agosto
- 1995-1996** Corso di aggiornamento per *"Operatrici di pari opportunità"*, finanziato dalla Regione Sardegna e organizzato dall'Ente IFOLD

Publicazioni

- 2006/2005** Collaborazione all'elaborazione (in gruppo di ricerca) dei Quaderni dei gruppi *"I rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 100 dipendenti ex art. 46 D.lgs 198/2006"*, Consigliera Nazionale di Parità e ISFOL, 2005 e 2006
- "Il lavoro? (Non) è uguale per tutti"* su *Giornale di Sardegna* del 30 maggio 2006
- "Le donne e la parità mancata in una democrazia incompiuta"* su *L'altra voce.net* del 9 novembre
- "Veline o invisibili: le donne nei media. Stereotipi contro realtà"* su *l'Unione sarda* del 16 febbraio
- 2005** *"La Consigliera di parità: donne tra diritti e opportunità, La figura della Consigliera di Parità, Guida alla costituzione del Comitato Pari Opportunità"*, in *Le donne e il lavoro. Dalla ricerca del lavoro alla pensione*, a cura dell'Assessorato Regionale del Lavoro e Agenzia Regionale del Lavoro.
- "Il lavoro non è uguale per tutti"*, ricerca sui rapporti biennali nelle aziende con oltre 100 dipendenti, a cura di Denise Sanna, supervisione e coordinamento
- Presentazione *"Donne, trenta ritratti tra presente e futuro"*, pubblicazione patrocinata dall'Ufficio
- 2004** *"La Consigliera di Parità"* in *Donne e pari opportunità. Dalla tutela alle pari opportunità* a cura della Commissione Regionale Pari Opportunità
- "Anziani e strutture carenti, non basta la fatica delle donne"* su *La Nuova Sardegna* del 9 agosto
- 2003** *"Le donne ignorate dalla politica"* su *L'Unione Sarda* del 24 ottobre
- 2002** Promozione e collaborazione alla realizzazione di una *ricerca sociale sul lavoro delle donne nelle Ferrovie dello Stato*, conclusasi con la pubblicazione del libro *"Libero Transito"*, a cura del Prof. Marco Ligas. La ricerca *"Libero Transito"* è stata indicata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale esempio di buona prassi per le regioni degli obiettivi 1 e 3 dei Fondi Strutturali Europei.
- 2000** *"Comitati Pari Opportunità. È nota a tutti la statura dei giapponesi"* su periodico comunale *"Saturnu. Il Banditore di Selargius"*, anno V - settembre
- 1999** *"Una voce fuori dal coro - Intervista al Ministro per le Pari Opportunità Laura Balbo"*, su periodico comunale *"Saturnu. Il Banditore di Selargius"*, anno IV - marzo
- "Non più solo madri"*, su periodico comunale *"Saturnu. Il Banditore di Selargius"*, anno IV - giugno
- "Le donne? Fuori dalla Giunta"*, su periodico comunale *"Saturnu. Il Banditore di Selargius"*, anno IV dicembre
- 1998** *"In quota per volare, perché no?"* su *Tempi stretti*, rivista della Commissione Regionale Pari Opportunità, anno II - giugno
- 1997** *"La 125 non è una strada statale"* su *Tempi stretti*, rivista della Commissione Regionale Pari Opportunità, anno I - dicembre
- "Insieme per cambiare"* su *Tempi stretti*, rivista della Commissione Regionale Pari Opportunità

Consigliera Regionale di Parità nell'attività generale

2007/2003 | *Nell'ambito delle competenze e delle attività attribuite all'Ufficio di Consigliera di Parità, ha svolto funzioni di impulso politico, sviluppo organizzativo, di organizzazione delle risorse umane e finanziarie, di progettazione e direzione di attività. In particolare:*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Sviluppo
organizzativo**

- Ha avviato l'Ufficio della Consigliera di Parità, attraverso il coordinamento e il tutoraggio delle risorse umane; ha predisposto il piano di attività e gestito le risorse finanziarie affidate; ha istituito una segreteria organizzativa; ha erogato servizi a sportello; ha svolto attività di consulenza legale.

**Segreteria
organizzativa**

- Dirige l'Ufficio anche tramite la segreteria organizzativa che è il fulcro delle attività pratiche ed amministrative.

**Progettazione
diretta e
promozione/
sostegno ad
attività**

- Ha ideato, progettato e organizzato diverse attività.
- Progetti, tra i più importanti:
 - **"DECO- Donne Europa Cooperazione e Opportunità"**, finalizzato ad offrire consulenza in materia di finanziamenti europei nel territorio. Si sono erogati 8 seminari 1 per provincia e 4 mesi di sportello sperimentale presso l'Ufficio regionale della Consigliera di Parità, giugno – dicembre 2006
 - **"In Tempo!"**, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Cagliari e l'Agenzia regionale per il lavoro, prevede seminari di formazione informazione destinati alle imprese, ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori sui temi della conciliazione tra lavoro e vita e riguardante tutto il territorio regionale, giugno 2007 – giugno 2008
 - **Concorso "E-D-E-R.A.I – Empowerment delle donne e delle risorse umane"**, premio finalizzato a sensibilizzare le aziende private ad una politica delle risorse umane improntata alle diversità ed alle pari opportunità, settembre 2007
- Convegni, tra i più importanti:
 - **"La parità tra fatti e norme"**, in occasione dell'Anno europeo delle Pari Opportunità per tutti, in raccordo con il *Centro Studi Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di Cagliari*; il convegno è stato un momento di riflessione ed ospita interventi di giuristi ed esperti nazionali ed europei, 19 e 20 ottobre 2007
 - **"Nel segno dell'empowerment femminile"**, collaborazione con il Dipartimento Storico Politico Internazionale dell'Età Moderna e Contemporanea dell'Università degli Studi di Cagliari, per tre giornate di studio, sviluppate in cinque sessioni.
 - **"In tempo. Strumenti per la flessibilità"**, in collaborazione con la Consigliera di Parità di Nuoro, maggio 2006
 - **"Donne e politica"**, presentazione del libro di Giuditta Brunelli, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Cagliari, giugno 2006
 - **"Azioni Positive - opportunità e finanziamenti con la legge 125/91 ed il programma obiettivo 2005"**, in collaborazione con il Comitato Nazionale di Parità Istituito presso il Ministero del Lavoro, ottobre 2005
- Corsi di formazione destinati alla P.A., ispettori del lavoro e management settore pubblico e privato, tra i più importanti:
 - **"Sviluppo delle Pari Opportunità e di un Piano di azioni Positive nella Regione Sardegna"**, in raccordo con l'Assessorato Affari Generali della RAS, rivolto alle referenti regionali dell'Ufficio della Consigliera di Parità, novembre / dicembre 2005
 - **"Tecniche ispettive per ispettori del lavoro"**, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro, giugno 2005
 - **"Diversity management"** rivolto ai responsabili risorse umane settore pubblico-privato, giugno 2005
 - **"Legislazione di Parità e Ruolo della Consigliera Regionale di Parità"** rivolto ai referenti dell'Assessorato del Lavoro, Agenzia del Lavoro Regione e del Ministero del lavoro che collaborano con la Consigliera
- Ricerche promosse:
 - **"Il lavoro non è uguale per tutti"**
 - **"Le imprenditrici beneficiarie dei finanziamenti specifici per le imprese femminili in Sardegna"**
 - **"Lavoro di cura e tematiche sulla conciliazione"**
 - **"Indagine conoscitiva delle donne negli Istituti di pena della Sardegna"**
- Iniziative di rilievo sostenute:
 - **"Giro di Sardegna e Corsica a Vela"** tappa a Santa Maria Navarese del Giro di Italia a vela,

- organizzato dal Circolo Velico Ravennate diretto dallo skipper Cino Ricci, che ha visto la premiazione dell'equipaggio tutto femminile, settembre 2005
- *Dottorato di Ricerca sulla Farmacologia di Genere*, istituito dall'Università degli studi di Sassari (primo dottorato in Europa)
 - *"In Senato per un giorno"*, iniziativa che ha visto la simulazione in Senato di una proposta di legge sulla violenza da parte degli studenti delle quinte classi dell'Istituto Professionale di Stato "Sandro Pertini" di Cagliari, maggio 2006
 - 7° edizione Premio Emanuela Loi *"Legalità = Libertà" Rispetto delle persone e dell'ambiente, prevenzione e tutela delle violenze*, organizzato dalla F.I.D.A.P.A. Distretto Sardegna, premio speciale al miglior progetto sulla cultura della legalità, maggio 2007
- Partnership a progetti comunitari e regionali:
- *"3 More – Three Modern Opportunities Improving Regional Employment"*, sul dialogo sociale europeo
 - *Equal Donn@*
 - *Equal Tramas*
 - *"Osservatorio sull'imprenditoria femminile"*, istituito in raccordo con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, l'Osservatorio Industriale della Sardegna ed il Comitato Imprenditoria C.C.I.A.A. Cagliari, che ha come obiettivo la costruzione ed implementazione di un modello di Osservatorio sull'imprenditoria femminile
- Partecipazione** Relatrice in numerosi *convegni, workshop, seminari*, a livello regionale, nazionale ed internazionale
- Comunicazione esterna** Predispose la funzione di *Addetta stampa*, affidata ad una giornalista di chiara fama regionale, con l'obiettivo di dare efficacia alle funzioni esterne di comunicazione, comunicati stampa, conferenze stampa, interviste, raccordi con manifestazioni istituzionali.
- Produce materiale editoriale e rilascia interviste sulla stampa, radio o televisione, e partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive
- Lotta alle Discriminazioni** In materia di lotta alle discriminazioni attiva uno sportello di *front office* con gli utenti e offre assistenza legale con l'ausilio di un consulente legale. L'Ufficio si è contraddistinto a livello nazionale per il numero e la qualità dei casi affrontati.
- Consulenza** Eroga direttamente attività di *Consulenza* in materia di rapporti biennali, progetti di azioni positive ex L.125/1991, progetti sulla flessibilità ex L. 53/2000, costituzione Comitati pari opportunità aziendali.
- Attività d'istituto** Partecipa di diritto, secondo le previsioni normative che istituiscono la figura della Consigliera, a:
- *Comitato di Sorveglianza e Tavoli di partenariato dei POR*
 - *Commissione Regionale per i Servizi e le Politiche del lavoro (ex CRI)*
 - *Commissione regionale per la cooperazione sociale*
 - *Commissione Regionale Pari Opportunità*
 - *Rete nazionale delle Consigliere e gruppi di lavoro della stessa*
 - *Coordinamento rete regionale delle consigliere di parità*
- Incontri politico Istituzionali** Nell'ambito delle attività programmate e di quelle provenienti dal contesto politico sociale svolge numerosissimi incontri con parti sociali, rappresentanti di partiti, cariche istituzionali.
- Interviene nel dibattito politico e sociale con audizioni, pareri e petizioni.

08A03441

DECRETO 6 maggio 2008.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Belluno per il biennio 2006/2007.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO**

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni facchinaggio, in precedenza esercitate dalla commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la lettera circolare della D.G. dei Rapporti di lavoro del MLPS n. V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, con la quale sono impartite direttive in materia di lavori di facchinaggio del mutato quadro normativo e di competenze;

Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia di Belluno devono essere rinnovate;

Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del lavoro nel frattempo verificatesi, nonché delle indicazioni degli osservatori locali (Camera di commercio), in base a cui risulta un aumento medio del 3,8 % nel biennio 2006/2007;

Determina:

Le seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2006/2007:

1) € 16,47 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;

2) aumento della tariffa ad economia *sub* 1) del 20% per lavori aziendali a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore;

3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati;

4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;

5) maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio.

Le maggiorazioni *sub* 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.

Copia del presente decreto verrà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Belluno, 6 maggio 2008

Il direttore provinciale: BAFUNDI

08A03464

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 21 marzo 2008.

Approvazione della graduatoria di merito dei beneficiari dei finanziamenti a favore della flotta da pesca della regione Molise.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2006 registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 recante ad «Interventi a favore della flotta da pesca della regione Molise» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2006;

Vista la decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato comune in data 24 gennaio 2008 n. C (2008) 349;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 ottobre 2006, per l'accesso ai finanziamenti sui fondi nazionali di cui al capitolo di spesa n. 1486 dello stato di previsione di questo Ministero, è approvata la graduatoria di merito, allegata al presente decreto, relativamente agli interventi a favore della flotta da pesca della regione Molise.

Art. 2.

I beneficiari individuati nella graduatoria di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare entro trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMACQ IV - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:

certificato della Camera di commercio con indicazione dello stato non fallimentare;

per i contributi di importo superiori ad € 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Con successivo provvedimento, acquisita la documentazione richiesta, sarà determinata la percentuale

d'intervento da corrispondere ai fini dell'erogazione del contributo (art. 4 del decreto ministeriale 13 ottobre 2006), che graverà sul capitolo n. 1486 fondi 2006.

Nel trasmettere la documentazione sopraindicata i beneficiari debbono indicare il numero identificativo assegnato al progetto.

Art. 3.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per i provvedimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 13 OTTOBRE 2006
Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2006

	Beneficiario	M/P	Matricola	Spesa ammessa
8/AP	Verlengia Fulvia	Fulvia	TM 184	72.200,00
23/AP	Cannarsa Rocco	Nuovo Silicio	TM 166	142.905,00
5/AP	Faieta e Marinucci snc	Nuova Franca	TM 32	51.600,00
20/AP	Mugnano Giovanni	Nonna Iuccia	TM 70	302.680,00
21/AP	D'Onofrio Gerardo	Garampa Primo	TM 93	84.824,00
19/AP	Lombardi Tommaso	S. Primiano	TM 155	134.467,00
2/AP	Venus Srl	Venus II	TM 151	70.000,00
3/AP	Battista Sebastiano	Albatros	TM 48	15.000,00
12/AP	Venus Srl	Venus I	TM 52	70.000,00
4/AP	Sarchione Giuseppe	Cormorano	TM 49	80.700,00
14/AP	De Palma Pierluigi	Nonno Nicola	TM 88	81.343,00
18/AP	Cannarsa Giuseppe	Maria e Francesco Cannarsa	TM 75	67.500,00
17/AP	Recchi Pesca snc	Nuovo Giuseppe Risorgi	TM 95	77.893,34
6/AP	Recchi Giuseppe e figli snc	Babbo Giuseppe	TM 85	201.874,50
24/AP	Pegasus di D'Ippolito Rocco & C	Pegasus	TM 108	202.440,00
16/AP	Luigi padre snc di Recchi Luigi e figli	Luigi padre	TM 96	68.950,00
11/AP	Papponetti Stefano	Romeo e Rosalia Papponetti	TM 106	126.600,00
7/AP	Guidotti Giovanni	Giovanni Giudotti	TM 121	162.356,00
10/AP	Faieta e Marinucci snc	Lucia I	TM 142	4.000,00
9/AP	Recchi Marone e Beniamino snc	Maretto e Beniamino	TM 117	195.040,00
13/AP	Recchi Domenico	Miante	TM 152	86.029,00
22/AP	Recchi Roberto e C. snc	Fante di picche	TM 134	13.200,00
15/AP	Recl di Recchi Roberto e C snc	Regina di cuori	TM 003	40.596,71
1/AP	Pesca s.a.s. di Bombace Raffaele & C.	Adriana	TM 144	386.914,50

08A03622

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

DECRETO 21 marzo 2008.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativamente a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA**

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istituito del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003, ed in particolare il progetto n. 4796 presentato dalla Navdes S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4796 presentato dalla Navdes S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003;

Vista la nota dell'istituto MCC S.p.a. del 22 gennaio 2008, pervenuta in data 25 gennaio 2008 prot. n. 585 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e con partner membri dell'UE, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4796 presentato dalla Navdes S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 789 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 4796 presentato dalla Navdes S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 185.408,00, e il credito agevolato è aumentato di euro 185.408,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 4796

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4796 del 16/02/2001 Comitato del 06/07/2005
- Progetto di Ricerca
 - Titolo: Studio e ricerca di nuove tecnologie progettuali e realizzative finalizzate alla configurazione prototipale di un veliero di nuova concezione per utilizzo crocieristico
 - Inizio: 17/05/2001
 - Durata Mesi: 36
 - L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 16/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
 - Navdes S.p.A.**
 - MARGHERA (VE)
- Costo Totale ammesso Euro 1.854.080,00
 - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.641.730,00
 - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 212.350,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.615.930,00	€ 134.880,00	€ 1.750.810,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 25.800,00	€ 77.470,00	€ 103.270,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.641.730,00	€ 212.350,00	€ 1.854.080,00

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

5 % Attività da svolgere in zone 87.3.c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	622.529,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	1.106.994,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A03465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la A.T.I. «Frumento di qualità».
(Deliberazione n. 157/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di

modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che comunica la decisione della Commissione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGR IV/798 del 7 dicembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dall'A.T.I. «Frumento di qualità» nella filiera del frumento di qualità con investimenti ripartiti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto;

Vista la delibera concernente la ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di filiera, approvata in data odierna da questo Comitato;

Considerato che il contratto prevede azioni materiali e immateriali per la realizzazione di un sistema integrato della filiera del frumento che possa garantire la concreta valorizzazione della produzione agricola attraverso un'efficace e permanente presenza sul mercato;

Considerato che in data 29 ottobre 2007 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 6 dicembre 2007;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a stipulare, con l'A.T.I. «Frumento di qualità», il contratto di filiera per la realizzazione di investimenti nella filiera del frumento di qualità con investimenti ripartiti nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 18.594.250,00 euro, realizzati dalle 19 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A): 15.504.400,00 euro;

investimenti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica (Tab. 3A): 1.306.200,00 euro;

investimenti per la pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Tab. 4 A): 120.000,00 euro;

investimenti nella ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tab. 5 A): 1.663.650,00 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate fino al 50% sotto forma di contributo in conto capitale e almeno

per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (Tabella 4 A) nei limiti del 50% E.S.L.;

ricerca per il miglioramento qualitativo delle produzioni (Tabella 5 A) pari all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti.

1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 13.747.880,98 euro, di cui 1.859.425,00 euro quale contributo in conto capitale e 11.888.455,98 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 1.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.

2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 13.747.880,98 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 362

Tabella 1: A.T.I. FRUMENTO DI QUALITÀ; CAPOFILA UNIONE SEMINATIVI SCRL - Investimenti ammissibili e agevolati

Denominazione beneficiario	Regime d'audo: 381/2003.					Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
UNIONE SEMINATIVI SCRL SOC CONS A.R.L.							
Investimenti ammissibili		50.000,00	205.000,00	60.000,00		315.000,00	212.048,58
Contributo in conto capitale			128.350,63				128.350,63
Finanziamento agevolato		38.044,52		45.653,42			83.697,94
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA E RIMINI							
Investimenti ammissibili		995.000,00	312.000,00			1.307.000,00	952.429,35
Contributo in conto capitale		757.085,99	195.343,40				195.343,40
Finanziamento agevolato							757.085,95
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA							
Investimenti ammissibili		1.320.000,00	100.000,00			1.420.000,00	1.056.986,39
Contributo in conto capitale			62.670,06				62.670,06
Finanziamento agevolato		1.004.375,33					1.004.375,33
S.I.S. (SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI)							
Investimenti ammissibili		412.000,00				412.000,00	255.461,07
Contributo in conto capitale					654.600,00		654.600,00
Finanziamento agevolato		313.486,85			411.974,22		411.974,22
SOCIETÀ PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.							
Investimenti ammissibili					397.650,00		248.868,92
Contributo in conto capitale					248.868,92		248.868,92
Finanziamento agevolato							
PROGEO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA							
Investimenti ammissibili		840.000,00	450.000,00			1.290.000,00	1.301.562,42
Contributo in conto capitale			281.745,29				281.745,29
Finanziamento agevolato		639.147,94					639.147,94
ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO							
Investimenti ammissibili		1.590.000,00				1.590.000,00	1.141.335,60
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		1.141.335,60					1.141.335,60
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO							
Investimenti ammissibili		1.188.000,00				1.188.000,00	889.404,79
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		889.404,79					889.404,79
PRODUTTORI SEMENTI MEDITERRANEI SRL							
Investimenti ammissibili		820.000,00				820.000,00	623.930,13
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		623.930,13					623.930,13
CERERE SRL							
Investimenti ammissibili		961.500,00				961.500,00	731.595,12
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		731.595,12					731.595,12
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI IYORNO							
Investimenti ammissibili		427.000,00				427.000,00	324.900,20
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		324.900,20					324.900,20
MOLINO PARRI							
Investimenti ammissibili		856.000,00	15.000,00			871.000,00	656.148,35
Contributo in conto capitale			9.331,51				9.331,51
Finanziamento agevolato		646.756,84					646.756,84
ALLEANZA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA FANESE							
Investimenti ammissibili		1.400.000,00				1.400.000,00	1.085.246,56
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		1.085.246,56					1.085.246,56
MOLINO SOCIALE ALTOTIBERINO SOC. COOP. A.R.L.							
Investimenti ammissibili		745.000,00	80.000,00			825.000,00	618.657,40
Contributo in conto capitale			50.086,05				50.086,05
Finanziamento agevolato		568.863,35					568.863,35
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA POMONIE							
Investimenti ammissibili		215.000,00	64.200,00			279.200,00	283.787,10
Contributo in conto capitale			40.195,66				40.195,66
Finanziamento agevolato		163.591,44					163.591,44

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto. 381/2003.					Totale investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA							
Investimenti ammissibili		165.000,00				165.000,00	125.546,92
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		125.546,92					125.546,92
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA							
Investimenti ammissibili		1.465.000,00				1.465.000,00	1.114.704,44
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		1.114.704,44					1.114.704,44
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A R. L.							
Investimenti ammissibili		270.000,00	80.000,00	60.000,00		410.000,00	301.181,88
Contributo in conto capitale			50.098,05				50.088,05
Finanziamento agevolato		205.440,41		45.653,42			251.093,83
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI GROSSETO							
Investimenti ammissibili		1.909.000,00				1.909.000,00	1.445.691,76
Contributo in conto capitale							
Finanziamento agevolato		1.445.691,76					1.445.691,76
Totale investimenti ammissibili		15.504.400,00	1.396.200,00	120.000,00		18.594.250,00	
Totale agevolazioni							
Totale contributo in conto capitale		11.797.149,14	817.812,66	91.306,85			13.747.880,98
Totale finanziamento agevolato		11.797.149,14	817.812,66	91.306,85			1.859.225,00
							11.888.456,98

08A03632

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 13 maggio 2008 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ezio Bigotti, console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Torino.

08A03644

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac AE»

Decreto n. 23 del 28 aprile 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0269/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC AE.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health SpA con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health, con sede in Weesp (Olanda), responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104007012;

10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 104007024.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus dell'encefalomielite aviare, ceppo colnek, sottoceppo AE-67 da $10^{3.1}$ a $10^{5.5}$ EID₅₀;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da 10 settimane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di future ovaiole e polli da riproduzione per fornire immunità passiva per ridurre la trasmissione verticale dell'infezione con il virus dell'encefalomielite aviare.

Tempo di attesa: zero giorni.

Validità:

18 mesi come confezionato per la vendita;

2 ore dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

08A03682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilium»

Provvedimento n. 110 del 28 aprile 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0133/001/II/010

Specialità medicinale per uso veterinario «PRILIUM» polvere per soluzione orale da 75 mg, nella confezione: fiala da 0,805 g di polvere e siringa da 2 ml - A.I.C. n. 103576017.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny-Vernois - B.P. 189 - 70204 Lure Cedex (Francia).

Variazione tipo II: modifica del sito di produzione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile della produzione, del confezionamento primario e del controllo del prodotto finito, dal sito Laboratoire Sterilyo, F-59230 Saint Amand Les Eaux - Francia (in precedenza autorizzato) al sito Vianex S.A. (Plant C). 16th km Marathonos Avenue, Pallini Attikis 153 51 - Grecia. Il sito responsabile del confezionamento secondario, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito rimane la Vetoquinol, Magny - Vernois, F-70200 Lure (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A03681

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mentalgina»

Con la determinazione n. aRM - 63/2008-1125 del 30 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Wyeth Consumer Healthcare S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MENTALGINA.

Confezioni:

027438035 - «8,01 g + 0,501 g gocce orali» 1 flacone da 30 ml;

027438023 - «6 g soluzione orale» 3 flaconcini;

027438011 - «6 g soluzione orale» 6 flaconcini.

08A03470

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifiteral»

Con la determinazione n. aRM - 64/2008-700 del 2 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Solvay Pharmaceuticals B.V. (rappresentata dalla ditta Solvay Pharma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: BIFITERAL.

confezioni:

034374025 - «66,7% sciroppo» flacone da 500 ml;

034374013 - «66,7% sciroppo» flacone da 300 ml.

08A03469

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 65/2008-181 del 2 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CYNT.

Confezioni:

034175063 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

034175051 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

034175048 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

034175036 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

034175024 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

034175012 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Farmaco BUFLAN.

Confezioni:

024587139 - «600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

024587127 - «300 mg compresse» 30 compresse;

024587115 - «15% gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml;

024587091 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale Buflan è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A03472

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchenolo Antiflù».

Con la determinazione n. aRM - 66/2008-1136 del 2 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: BRONCHENOLO ANTIFLÙ.

Confezione:

028363024 - «500 mg + 50 mg granulato per soluzione orale gusto limone senza zucchero» 10 bustine 5 g.

08A03471

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zipzoc»

Con la determinazione n. aRM - 67/2008-2210 del 2 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta T.J. Smith & Nephew Limited (rappresentata in Italia dalla ditta Smith & Nephew s.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ZIPZOC.

Confezioni:

033817038 - 10 garze medicate imbevute di ossido di zinco;

033817026 - 4 garze medicate imbevute di ossido di zinco;

033817014 - 1 garza medicata imbevuta di ossido di zinco.

08A03468

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duomide»

Con la determinazione n. aRM - 69/2008-4040 del 7 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: DUOMIDE.

confezioni:

033680024 - «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,4 ml;

033680012 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

08A03467

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Diclofenac Ratiopharm Italia»**

Con la determinazione n. aRM - 70/2008-1590 del 7 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Italia Ss.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: DICLOFENAC RATIOPHARM ITALIA.

confezione 034034013;

descrizione: 5 fiale im 75 mg/3 ml.

08A03466

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUI-124) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 2 8 *

€ 1,00